

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 210
Circolare n. 13/2024.

Campobasso, 28/06/2024.

**A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

PAGAMENTI BOLLETTINI PAGOPA CONTRIBUTO ORDINE ANNO 2024

Si comunica che in questi giorni è in arrivo rispettivamente tramite e-mail e PEC un link per scaricare il bollettino PagoPA. Nel caso in cui l'apertura non avvenga automaticamente, è necessario copiare il link e inserirlo nel browser che normalmente utilizzi.

CONSEGNA DI FARMACI SENZA PRESCRIZIONE MEDICA

Gentili colleghi, Vi informiamo che sono pervenute segnalazioni riguardanti la mancata dispensazione di farmaci durante il turno diurno e notturno presso le farmacie. Tale situazione è stata causata dal fatto che alcuni assistiti non erano in possesso della prescrizione medica, anche in considerazione, che talvolta il medico non è presente presso lo studio di Guardia Medica.

Tuttavia, desideriamo ricordarvi che, a partire dall'11 maggio 2008, i farmacisti possono consegnare medicinali anche in casi di urgenza, anche se il richiedente non è munito di ricetta medica. Questo è stabilito dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

Pertanto, in situazioni eccezionali, è possibile dispensare farmaci agli assistiti quando il trattamento è necessario per non interrompere un ciclo terapeutico.

Inoltre, vi ricordiamo che ogni volta che viene consegnato un farmaco, l'assistito deve compilare una scheda allegata alla presente circolare. In questa scheda, che l'assistito dovrà firmare, dichiarando la propria responsabilità, dovranno essere indicati i farmaci dispensati. Queste schede dovranno essere conservate in un apposito raccoglitore.

Allegato a questa circolare troverete un documento dettagliato che illustra le condizioni che consentono la dispensazione di farmaci, nonché le limitazioni e gli adempimenti previsti, compreso il divieto di consegna in alcune situazioni.

GIORNATA DI SOLLIEVO – 26 MAGGIO 2024

Si fa presente che il 26 maggio 2024 si è tenuta la XXIII edizione della Giornata Nazionale del Solievo, un’iniziativa promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con altre Istituzioni Nazionali e Regionali. L’obiettivo di questa giornata è promuovere tramite idonea informazione e iniziative di sensibilizzazione, la cultura del sollievo della sofferenza.

La nostra Federazione ha ribadito l’importanza della legge 38/2010 sulla terapia del dolore e dei professionisti sanitari che la sappiano applicare e rinnovare con la loro quotidiana attività.

Questa ricorrenza mira a testimoniare la cultura del sollievo sia fisico e che morale di coloro che stanno ultimando il loro percorso di vita, e non possono più affidarsi alle cure destinate alla guarigione. Se in alcuni casi la medicina non può guarire, è comunque in grado di farsi carico della persona malata per migliorarne, per quanto possibile, la qualità della vita, aspetto non secondario rispetto alla cura della patologia stessa.

Una Giornata del Solievo si propone di divulgare e informare i cittadini sull’importanza di questa cultura, per risvegliare la sensibilità verso ciò che è possibile fare per le persone fragili e sofferenti nella prova del dolore, una sensibilità oggi più che mai sopita dalla fretta e talvolta da impreparazione.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/782 CHE MODIFICA DIRETTIVA 2005/36/CE (RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI) SU REQUISITI DI FORMAZIONE PER PROFESSIONI DI INFERMIERE, DENTISTA E FARMACISTA

Si comunica che che nella G.U. dell’Unione Europea del 31 maggio 2024 è stata pubblicata la Direttiva delegata (EU) 2024/782 che aggiorna la Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. L’obiettivo è adeguare i requisiti minimi di formazione del farmacista e di altre professioni al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto. Per quanto riguarda il settore farmacia, la Direttiva 2024/782 ha modificato il paragrafo 3, dell’art. 44 della Direttiva 2005/36/CE. Ora la formazione del farmacista deve garantire oltre alle attuali conoscenze e abilità, quanto segue: *Adeguate conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione, un’adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali, un’adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell’azione delle sostanze tossiche e dell’utilizzo dei medicinali*

stessi, un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate; un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche. Inoltre nei piani di studi Universitari saranno incluse ulteriori materie quali:

Analisi chimiche (in luogo di chimica analitica), Patologia e patofisiologia, Tecnologia biofarmaceutica, Genetica e farmacogenomica, Immunologia, Farmacia Clinica, Assistenza farmaceutica, Farmacia Sociale , Sanità Pubblica, compresa l'epidemiologia, Pratica farmaceutica e Farmacoeconomia.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

DPC M 11 APRILE 2024 – MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 OTTOBRE 2020 RECANTE MODELLI DEI CARTELLI CONTENUTI, LINGUE DA UTILIZZARE NONCHE' MODALITA' E TEMPISTICHE PER L'ESPOSIZIONE DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL SOSTEGNO ALLA VITTIME DI VIOLENZA E STALKING N. 1522

Questo Ordine, rende noto che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2024 il DPCM 11 aprile 2024, che modifica il precedente DPCM del 30 ottobre 2020, definendo il nuovo modello del cartello recante il numero verde di pubblica utilità 1522 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.

Il nuovo cartello deve contenere la seguente dicitura: “Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. Chiama il 1522 Numero antiviolenza e stalking.” Questo messaggio è tradotto in diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, russo, portoghese, rumeno, bengali e sloveno.

La legge n.160 del 2019 prevede che i cartelli siano esposti dalle amministrazioni pubbliche, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi pubblici dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica e nelle farmacie. Pertanto, il cartello deve essere esposto presso le farmacie in cui si esercita la professione.

Una copia del documento pervenuto dalla Federazione, insieme ai relativi link di riferimento, è allegata alla presente circolare.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**

Pur restando una pratica vietata in condizioni normali, la dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, in caso di estrema necessità ed urgenza, quando il farmaco sia necessario per non interrompere il trattamento di una patologia cronica; quando sia necessario per non interrompere un ciclo terapeutico; quando sia necessario per proseguire dopo la dimissione una terapia instaurata in ospedale. Da questa possibilità restano esclusi i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti e quelli assoggettati a prescrizione medica limitativa (si tratta dei medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Inoltre i farmaci dispensati in urgenza non possono essere posti a carico del SSN. Per poter procedere alla dispensazione d'urgenza è però necessario che sussistano alcune condizioni che testimonino che il medicinale richiesto sia stato a suo tempo prescritto, che variano a seconda dei casi.

Se si tratta di un medicinale per **patologia cronica**, la dispensazione è ammessa se in farmacia sono presenti ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; se il paziente ha un documento rilasciato dall'autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; se esibisce una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni (in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione); se il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Quando dai documenti esibiti non emerga l'indicazione del medicinale, ma soltanto della patologia, il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. **Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione dell'insulina.**

Qualora il paziente necessiti di **non interrompere un trattamento**, per esempio una terapia antibiotica, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento come, per esempio, presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancor a in trattamento con il medicinale richiesto; esibizione di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. **Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione degli antibiotici in flacone monodose.**

Qualora la richiesta risponda alla necessità di **proseguire un trattamento avviato in ospedale**, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. **In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.**

Infine si ricorda che il farmacista, è tenuto a consegnare **una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto**, tranne il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurar e la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.

Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato. In farmacia **deve essere presente un registro dove annotare la consegna dei farmaci effettuata in urgenza**, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente

CONSEGNA DI FARMACI SENZA PRESCRIZIONE MEDICA

DM 31 marzo 2008

Data		Iniziali del paziente	
------	--	-----------------------	--

Barrare il motivo della richiesta**Patologia cronica (art. 2)**

Presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto.	Esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco. Se non indicato il farmaco fare firmare la dichiarazione di responsabilità	Esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento.	Esibizione di una ricetta <u>con validità scaduta da non oltre trenta giorni</u> , apporre un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione. Dichiarazione di responsabilità	Conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
Iniettabili SOLO INSULINA	Iniettabili SOLO INSULINA	Iniettabili SOLO INSULINA	Iniettabili SOLO INSULINA	Iniettabili SOLO INSULINA

Altre Patologie (artt. 3-4)

Presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto	Esibizione di una confezione inutilizzabile (danneggiato). Dichiarazione di assunzione di responsabilità.	Prosecuzione della terapia a seguito di dimissione ospedaliera. Esibita documentazione.
Iniettabili SOLO ANTIBIOTICI MONODOSE	Iniettabili SOLO ANTIBIOTICI MONODOSE	Iniettabili AMMESSI

Medicinali consegnati

Denominazione:
Forma Farmaceutica:
Dosaggio:
AIC:
N. confezioni (solo per antibiotici monodose)

NB: Il "Cliente" è colui che ritira il medicinale, il "Paziente" è la persona a cui è destinato il medicinale.

La presente procedura non è ammessa per la consegna di medicinali: 1) stupefacenti o psicotropi, 2) soggetti a prescrizione ospedaliera o specialistica, 3) in regime di SSN.

Può essere consegnata una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche, tranne che per antibiotici iniettabili monodose.

Copia della presente scheda è consegnata al cliente per il successivo inoltro al medico curante.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il paziente è in trattamento con il medicinale consegnato.

Firma del cliente



Roma, 11/06/2024

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400005842/A.G.
Oggetto: Giornata del Solievo – 26 maggio 2024

Circolare n. 14967

Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Giornata nazionale del Solievo – 26 maggio 2024

Il 26 maggio 2024 si è tenuta la XXIII edizione della Giornata nazionale del Solievo, iniziativa promossa dal Ministero della Salute con il coinvolgimento di altre Istituzioni nazionali e regionali e rappresentative delle professioni e del volontariato, finalizzata a promuovere, tramite idonea informazione e iniziative di sensibilizzazione, la cultura del sollievo dalla sofferenza ([clicca qui](#)).

La Federazione, anche quest'anno, ha aderito all'evento finalizzato a veicolare il messaggio che *curare per guarire è spesso possibile, prendersi cura per il sollievo è sempre possibile*, partendo dal presupposto che puntare al sollievo costituisce atteggiamento e atto basilare per tutti i professionisti sanitari, ma anche per chiunque si prenda cura di chi soffre.

In tale occasione, il Presidente Andrea Mandelli ha ribadito l'importanza della legge 38/2010 sulla terapia del dolore e dei professionisti sanitari che la sappiano applicare e rinnovare con la loro quotidiana attività ([clicca qui](#)).

I farmacisti, “da sempre vicini ai pazienti”, possono fornire informazioni ai pazienti, rendendoli edotti sui loro stessi diritti e possibilità in un momento così difficile come quello della sofferenza causata da una malattia. Una vicinanza, come sottolineato dal Presidente Mandelli, che non si esplica solo sul territorio, ma anche in ospedale dove i farmacisti, attraverso l'attività di preparazione galenica, contribuiscono quotidianamente ad alleviare il dolore.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

In tal senso, il Presidente ha sottolineato anche l'importanza dell'aggiornamento professionale e l'opportunità di dare nuovo impulso alla legge in questione al fine di fornire ai pazienti strumenti ancora più innovativi e vicini alle loro esigenze.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 12/06/2024

Ufficio: DAR/DC-DMS
Protocollo: 202400005868/A.G.
Oggetto: **Direttiva delegata (UE) 2024/782, che modifica direttiva 2005/36/CE (Riconoscimento qualifiche professionali), su requisiti minimi di formazione per professioni di infermiere, dentista e farmacista.**

Circolare n. 14968

SS

8.4

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Pubblicata nella Gazzetta europea la Direttiva che aggiorna i requisiti minimi di formazione per la professione di farmacista e altre professioni sanitarie.

Riferimenti: Direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024 che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere e responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista. Pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L del 31.05.2024](#).

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 maggio 2024, è stata pubblicata la [Direttiva delegata \(UE\) 2024/782](#), che aggiorna la Direttiva 2005/36/CE (già modificata negli ultimi anni), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di adeguare i requisiti minimi di formazione del farmacista, oltreché di altre professioni sanitarie, al progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto. Tale Direttiva è stata recepita dall'Ordinamento Italiano con il D.Lgs. 206/2007 e s.m.i..

Per quanto di interesse per il settore, si segnala, in particolare, che la Direttiva 2024/782 ha modificato il paragrafo 3, dell'art. 44 della Direttiva 2005/36/CE, prevedendo che la formazione di farmacista debba garantire, oltre alle attuali conoscenze ed abilità (*un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle*

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

sostanze utilizzate per la loro fabbricazione, un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali, un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi, un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate; un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche), anche quelle ulteriori di seguito indicate:

- un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;
- conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
- conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
- conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica

Inoltre, in conseguenza della suddetta modifica, il punto 5.6.1 – programma di studi per i farmacisti – di cui all'Allegato V della Direttiva 2005/36/CE è stato aggiornato.

In particolare, nei piani di studi universitari saranno ricomprese oltre alle materie già previste (*Biologia vegetale e animale, Fisica, Chimica generale e inorganica, Chimica organica, Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, Biochimica generale e applicata (medica), Anatomia, Fisiologia, Terminologia medica, Microbiologia, Farmacologia e Farmacoterapia, Tecnologia farmaceutica, Tecnologia biofarmaceutica, Tossicologia, Farmacognosia, Legislazione e, se del caso, Deontologia*), anche le ulteriori di seguito indicate:

- Analisi chimiche (in luogo di chimica analitica)
- Patologia e patofisiologia
- Tecnologia biofarmaceutica
- Genetica e farmacogenomica
- Immunologia
- Farmacia clinica
- Assistenza farmaceutica
- Farmacia sociale
- Sanità pubblica, compresa l'epidemiologia
- Pratica farmaceutica
- Farmacoeconomia

La Direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione dovrà essere recepita dall'Italia e dagli altri paesi europei entro il 4 marzo 2026.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 10/06/2024

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202400005764/A.G.
Oggetto: **DPCM 11 aprile 2024 - Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, recante: «Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522»**

Circolare n. 14965
Sito si
4.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

**In Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 aprile 2024 sul nuovo cartello
con il numero verde di pubblica utilità per il sostegno
alle vittime di violenza e stalking (1522).**

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2024 Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, recante: «Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522» ([GU n.124 del 29-05-2024](#)).

Si fa seguito alla circolare federale [n. 12741 del 11 gennaio 2021](#), per informare che, nella Gazzetta Ufficiale n. 124/2024, è stato pubblicato il [DPCM 11 aprile 2024](#), di modifica del DPCM del 30 ottobre 2020, che definisce il nuovo modello del cartello connesso all'esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking (1522).

Il predetto cartello - che deve contenere la dicitura «**Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. Chiama il 1522 Numero antiviolenza e stalking**» - dovrà essere esposto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, quindi dal 13 agosto p.v..

Il cartello è tradotto in inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, russo, portoghese, rumeno, bengali.

Nell'allegato del decreto è riprodotto il contenuto grafico del modello del cartello ([clicca qui](#)), che è possibile scaricare gratuitamente dai siti istituzionali del Governo (www.governo.it), del Dipartimento per le pari opportunità (<http://www.pariopportunita.gov.it>), del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it) e del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it).

Si invitano i Presidenti di Ordine a sensibilizzare gli iscritti alla esposizione del suddetto cartello presso le farmacie in cui esercitano l'attività professionale.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)